IIS "Enzo Ferrari"

Istituto d'Istruzione Superiore - Chiaravalle Centrale

Regolamento di Disciplina delle studentesse e degli studenti

Approvato dal Consiglio d'Istituto ed entrato in vigore il 18 settembre 2020

Sommario

PREMESSA 2
Art. 1 - Principi e finalità 3
Art. 2 - Doveri degli studenti 3
Art. 3 – Infrazioni disciplinari 4
Art. 4 – Sanzioni e Organi competenti alla loro irrogazione 6
Art. 5 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni 7
Art. 6 – Impugnazioni 9
Art. 7 Disposizioni transitorie e finali 9

PREMESSA

Il presente Regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.
La scuola, luogo di formazione ed educazione volta alla crescita umana, civile, sociale e culturale degli allievi, infatti, necessita, come ogni comunità sociale, di norme che consentano lo sviluppo della comunità scolastica e l'ordinato svolgimento delle attività.
Unitamente alla famiglia, la scuola rappresenta il contesto più idoneo all'acquisizione della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.
Compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.
Il presente Regolamento stabilisce gli organi, le procedure, le infrazioni, le sanzioni e le garanzie che regolano il comportamento degli alunni all'interno della vita e della comunità scolastica. Esso è finalizzato a garantire l'ordinato svolgimento delle attività all'interno della scuola, presupposto indispensabile per consentire a tutti, Alunni, Docenti, personale ATA, di espletare i propri compiti nel reciproco rispetto e in piena libertà ed efficienza. Anche prevedendo divieti e stabilendo sanzioni, va inteso, non in un'ottica punitiva, ma educativa e formativa in quanto mira a far acquisire allo studente la consapevolezza del proprio ruolo e a promuovere la sua responsabilizzazione e la sua crescita. Il Regolamento si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana ed è conforme allo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235.
Nell'ambito del testo, le parti evidenziate in blu, si riferiscono specificatamente all'emergenza sanitaria in corso: tanto più in questa situazione, il rispetto del Regolamento di Disciplina rappresenta non solo rispetto di sé e degli altri, come sempre deve essere, ma costituisce anche consapevole responsabilità per la tutela della salute di sé e degli altri.

Art. 1 - Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della legge 29 maggio 2017, n.71, finalizzata al contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
2. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta dolosa (intenzionale) o colposa (non voluta ma attribuibile a propria negligenza, imprudenza, imperizia. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il presente regolamento determina le modalità attraverso le quali gli studenti sono sentiti in relazione alle esigenze di celerità del procedimento.
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze che dall'infrazione derivano. All'autore dell'infrazione è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività socialmente utili per l'istituto.
7. Il danno materiale o la deturpazione di beni devono essere risarciti.
8. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe nella sua composizione allargata, compresi i rappresentanti degli studenti e dei genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi e di conseguente surroga ove possibile; le sanzioni ed i comportamenti che comportano l'allontanamento oltre i quindici giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
9. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
10. Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente regolamento, alla contestazione degli addebiti provvede il dirigente scolastico.

Art. 2 - Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, anche sul piano formale, improntato allo stesso rispetto che chiedono per sé stessi. Sono parimenti vietate tutte le condotte non conformi agli obblighi di comportamento previsti dal presente regolamento commesse in danno della famiglia, anche di fatto, del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.
4. Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.

5. Gli studenti devono utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e devono comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Durante l'orario scolastico gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche e i cambi d'ora, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente. [cfr. Regolamento specifico]
8. Gli studenti osservano sempre una condotta rispettosa dell'integrità fisica e patrimoniale, nonché dell'integrità psichica e della dignità morale di tutti i soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nella vita extrascolastica. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei predetti soggetti è automaticamente riferito a tutte le relazioni intrattenute, in qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura.
9. Ogni disposizione del regolamento prevista a tutela del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni deve essere applicata tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
10. Nell'ipotesi di attività didattica – incontri formativi – riunioni svolte a distanza gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente i devices e a tenere accesa la telecamera, salvo casi eccezionali, per un più efficace coinvolgimento nelle lezioni.
11. Le attività inerenti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento costituiscono a tutti gli effetti ore di lezione: durante il loro svolgimento, quindi, il comportamento degli alunni deve attenersi in tutto e per tutto alle indicazioni fornite dal presente Regolamento.
12. Gli alunni, inoltre, durante le attività inerenti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, dovranno rispettare i Regolamenti di disciplina specifici di ciascun luogo di studio e/o lavoro dove verranno a trovarsi; in particolare, si sottolinea che, per quanto riguarda le assenze, i ritardi e le uscite anticipate valgono le stesse norme che si applicano durante le ore di lezioni in Istituto;
13. Gli allievi sono SEMPRE tenuti a rispettare le norme di sicurezza.
14. Gli alunni sono tenuti a non spostare banchi e cattedre all'interno delle aule, poiché posizionati alla distanza di sicurezza necessaria per il distanziamento.
15. Data l'attuale situazione di emergenza sanitaria gli allievi sono tenuti ad indossare regolarmente la propria mascherina di protezione, a rispettare le regole di distanziamento sociale e ad igienizzarsi regolarmente le mani, a rispettare le indicazioni per l'ordinato ingresso a scuola, e per gli spostamenti interni ai locali scolastici, prestando attenzione alle specifiche indicazioni e/o di segnalazioni predisposte; a utilizzare gli specifici varchi di ingresso/uscita indicati dall'Istituto per evitare affollamento e incroci e a rispettare le regole predisposte per lo svolgimento degli intervalli (seguiranno specifiche indicazioni in merito all'esecuzione degli intervalli).

Art. 3 – Infrazioni disciplinari

1. Si configurano come **infrazioni lievi** le condotte che per modalità della condotta, intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri declinati all'art.2 e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente quali:
    a) presentarsi alle lezioni in ritardo (per gli studenti del biennio i ripetuti ritardi influiscono sul voto di condotta; per quelli del triennio anche sull'attribuzione del credito scolastico);
    b) presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico;

c) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
d) non mantenere la distanza interpersonale di un metro;
e) non indossare la mascherina in caso di distanza interpersonale inferiore al metro e durante gli spostamenti;
f) tenere comportamenti scorretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (a titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, urla, schiamazzi uscite dall'aula, inosservanza della fila…);
g) non rispettare le indicazioni prescritte dalle circolari e dalla segnaletica interna rispetto al flusso da seguire negli spostamenti e rispetto alle modalità di distanziamento sociale.

2. Sono **infrazioni gravi:**
   a) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico;
   b) fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;
   c) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento;
   d) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
   e) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola;
   f) sporcare l'edificio scolastico e l'area esterna con rifiuti, non utilizzando i contenitori per la raccolta differenziata;
   g) reiterare una delle condotte previste dal 1°comma. La reiterazione s'intende integrata a partire dalla terza infrazione sanzionata;
   h) sottrarre beni o materiali in danno dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico
   i) compiere atti di vandalismo su beni di proprietà dell'Istituzione scolastica, del personale della scuola, degli studenti, di terzi, durante i periodi di permanenza a scuola;
   j) utilizzare un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico;
   k) pubblicare, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto le persone indicate all'art.2, comma 2, del presente regolamento;
   l) non osservare le norme sulla sicurezza;
   m) le infrazioni indicate alle lettere j) e k) si riferiscono anche all'eventualità dell'attivazione della didattica a distanza;

3. Sono **infrazioni gravissime**, che violano la dignità della persona umana o mettono in pericolo l'incolumità delle persone**:**
   a. L'utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
   b. La pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili

o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;

c. le infrazioni indicate alle lettere a) e b) si riferiscono anche all'eventualità dell'attivazione della didattica a distanza.
d. l'invio ai soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento di messaggi a contenuto sessuale mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;
e. la minaccia di violenze fisiche o molestia compiuta in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento;
f. il compiere atti di violenza, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
g. il compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
h. fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
i. raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in danno di uno dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2,del presente regolamento;
j. aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d'identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento;
k. le infrazioni indicate alle lettere i) e j) si riferiscono anche all'eventualità dell'attivazione della didattica a distanza.

Art. 4 – Sanzioni e Organi competenti alla loro irrogazione

1. Le sanzioni disciplinari sono così classificate:
   - Sanzioni correlate a mancanze disciplinari lievi
   - Sanzioni correlate a mancanze disciplinari gravi/gravissime
   - Sanzioni correlate alla commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che mettono in pericolo l'incolumità delle persone
   - Sanzioni correlate a ipotesi di recidiva nella commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che mettono in pericolo l'incolumità delle persone, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale

2. LE INFRAZIONI LIEVI previste nell'art. 3, comma 1, sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato, le rileva con il rimprovero verbale. Del provvedimento viene riportata sintetica evidenza sul Registro di Classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul registro elettronico. Il docente che ha irrogato la sanzione controllerà la presa visione della nota da parte della famiglia. Ove non diversamente disposto, a partire dal terzo rimprovero, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito ai sensi del secondo comma.
   Le infrazioni di cui alle lettere d), e), g) dell'art. 3, comma 1, sono sanzionate dal docente con rimprovero verbale riportato nel Registro di Classe, nel caso di disattenzione momentanea a cui l'alunno cerca immediatamente di porre rimedio;
   Le fattispecie descritte alle lettere m), n), o) dell'art. 3, comma 2), rientrano, invece, nell'ambito delle infrazioni gravi nel caso di dolo o recidiva.

3. LE INFRAZIONI GRAVI di cui alle lettere a), b), dell'art. 3, comma 2, sono sanzionate con **ammonizione scritta** da parte del Dirigente Scolastico, comunicata, attraverso il registro elettronico alla famiglia. Il Coordinatore di classe controllerà la presa visione della nota da parte della famiglia. La violazione di cui alla lettera b) dell'art. 3, c.2, prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

Le violazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), dell'art. 3, comma 2, sono sanzionate con la **sospensione dalle lezioni fino a un massimo di quindici giorni,** tenuto conto di quanto previsto dagli artt.1, comma 5, 5 e 6 del presente regolamento, sanzione di competenza del Consiglio di classe.

4. LE INFRAZIONI GRAVISSIME di cui all'art.3, comma 3, possono essere sanzionate con la sospensione fino ad un massimo di quindici giorni o con la **sospensione di superiore a quindici giorni**, tenuto conto di quanto previsto dagli artt.1, comma 5, 5 e 6 del presente regolamento.
   L'adozione della seconda sanzione riportata, di competenza del Consiglio d'Istituto, ha quali presupposti:
   - la commissione di reati lesivi delle dignità e del rispetto della persona o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;
   - il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite generale previsto dall'art.7, 1°comma, dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

   La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
   Nei casi di maggiore gravità, in relazione all'intensità della colpevolezza, della durata della condotta edelle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e, in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui all'art.4, comma 9 bis del D.P.R. n.249 del 1998,
   a) ipotesi di recidiva, nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona, oppure atti di grave violenza o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale;
   b) impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico,

   è disposto:
   - **l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni**
   - l'allontanamento con l'**esclusione dallo scrutinio finale** e la **non ammissione all'esame di Stato,** di competenza del Consiglio d'Istituto, nei casi più gravi.
5. I provvedimenti sanzionatori di competenza degli Organi Collegiali sono assunti, a maggioranza. L'adunanza è validamente costituita con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 5 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Per le infrazioni di lieve gravità previste dall'art. 3, comma 1, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente secondo quanto previsto dall'art.4, comma 1, del presente regolamento.
2. Per le infrazioni gravi di cui all'art.3, comma 2, lettere a), b), c), d), punibili con ammonimento scritto del dirigente, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo della scuola e l'esigenza di ripristinare immediatamente l'ordinato svolgimento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal dirigente scolastico con ammonizione scritta, sinteticamente motivata, comunicata alla famiglia, previa audizione delle giustificazioni dello studente. Il

Coordinatore di classe controllerà la presa visione della nota da parte della famiglia.

3. Per tutte le altre infrazioni diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo, il dirigente scolastico provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241 e convoca il Consiglio di Classe entro sei giorni dall'evento dell'infrazione.
4. La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere inviata allo studente personalmente e ai suoi genitori mediante il registro elettronico. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente.
5. Qualora nell'evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
6. Lo studente incolpato ha diritto di farsi assistere da un genitore o, se maggiorenne, da un rappresentante degli studenti eletto negli organi collegiali o nella consulta.
7. L'audizione si svolge alla presenza del Consiglio di Classe, presieduto dal dirigente scolastico e/o dal coordinatore di classe. Lo studente espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del dirigente scolastico. Qualora ne facciano richiesta, gli alunni controinteressati possono presenziare all'audizione accompagnati da un genitore o, se maggiorenne, da un rappresentante degli studenti eletto negli organi collegiali o nella consulta. Delle operazioni compiute è redatto sintetico verbale. Si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria previste dall'art.4, comma 5, del presente regolamento.
8. A seguito dell'audizione il Consiglio di Classe, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato all'incolpato e agli eventuali controinteressati. In tutti gli altri casi, il dirigente rimette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto ai fini della deliberazione del provvedimento finale.
9. Il provvedimento che delibera la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. Nelle ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo e i termini per proporre impugnazione.
10. L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire danni arrecati alle vittime della condotta ai sensi delle leggi vigenti.
11. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene conlo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
12. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
13. La contestazione dell'addebito deve avvenire nell'immediatezza e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla conoscenza dei fatti. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di 120 giorni dalla contestazione dell'addebito. Tutti gli altri eventuali termini sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.
14. La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara i motivi che l'hanno resa necessaria (art. 3 L. 241/1990); più grave è la sanzione più è necessario rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità nell'applicazione. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento sino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Art. 6 – Impugnazioni

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo al dirigente scolastico. Il dirigente scolastico, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento succintamente motivato.
2. Avverso i provvedimenti assunti dal dirigente scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola, organo disciplinato, nella sua composizione e nel suo funzionamento, da apposito Regolamento contenuto nell'Appendice A del Regolamento d'Istituto.
3. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
4. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 7 Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento:

a. Viene letto e approvato dal Consiglio d'Istituto in data 18 settembre2020 con delibera n.57

b. Entra in vigore dalla data di approvazione, sostituendo integralmente il precedente Codice Disciplinare, che cessa così di avere vigore dalla stessa data

c. Viene pubblicato sul Sito dell'Istituzione Scolastica